CJN

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

2/2026

EDITOR-IN-CHIEF
Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD
Italy: Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò
Spain: Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez
Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martinez

MANAGING EDITORS
Beatrice Fragasso

EDITORIAL STAFF
Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Carlo Bray, Jorge Hernan Fernandez Mejias, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera

EDITORIAL ADVISORY BOARD
María Acale Sánchez, Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Fabio Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Marcello Daniele, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Roberto Flor, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Benedetta Galgani, Alessandra Galluccio, Percy García Cavero, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Paola Maggio, Vincenzo Maiello, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozzi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Michela Miraglia, Vincenzo Mongillo, Adán Nieto Martín, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Pier Paolo Paulesu, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocolo, Tommaso Rafaraci, Nicola Recchia, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Paola Spagnolo, Tommaso Trinchera, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2026 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies (clicca qui per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali scaricabili qui.

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación.
La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación "Progetto giustizia penale", con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano,* la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile.*
La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.
El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.
La Revista se puede citar de forma abreviada cn el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.
La Revista asume el Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).
La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales (clica aquí para los detalles sobre protectión de la privacy y uso de cookies).
Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.
En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.
La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.
La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden descargar aquí).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association "Progetto giustizia penale", based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT,* indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) (click here for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines (download here).

Contents

Attualità e Crisi Della Giustizia Penale Internazionale

Actualidad y Crisis De La Justicia Penal Internacional

International Criminal Justice: Current Developments and Crisis

Attualità e crisi della giustizia penale internazionale. Crimini, corti ed effettività dello Statuto di Roma. Note introduttive 1
Actualidad y crisis de la justicia penal internacional. Crímenes, tribunales y efectividad del Estatuto de Roma. Notas introductorias
International Criminal Justice: Current Developments and Crisis. Crimes, Courts and the Effectiveness of the Rome Statute. Introductory Remarks
Antonio Gullo, Vincenzo Militello

Il mosaico del sistema sanzionatorio nei crimini internazionali alla luce dei limiti della discrezionalità commisurativa 5
El mosaico del sistema de penas para los crímenes internacionales a la luz de los límites de la discrecionalidad judicial en la individualización de la pena
The Mosaic of the System of Punishments for International Crimes in Light of the Limits of Sentencing Discretion
Alice Angelini

La nozione di "fatto" nel divieto di doppio giudizio per la Corte Penale Internazionale 27
La noción de «hecho» en la prohibición de doble enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional
The Notion of "Act" in the Prohibition of Double Jeopardy before the International Criminal Court
Giorgio Ardizzone

La crisi dell'effettività dello Statuto di Roma: l'inespressa dignità ambientale e la salvaguardia dei diritti fondamentali 42
La crisis de la eficacia del Estatuto de Roma: la dignidad medioambiental tácita y la protección de los derechos fundamentales
The Crisis of the Effectiveness of the Rome Statute: Unacknowledged Environmental Dignity and the Protection of Fundamental Rights
Alessandra Calcò Labruzzo

La risposta penale al traffico di persone tra diritto interno e internazionale 52
La respuesta penal a la trata de personas entre el derecho interno y el derecho internacional
The Criminal Law Response to Trafficking in Persons under Domestic and International Law
Adriana Ciccolo

Contents

Problemi applicativi e prospettive nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati su richiesta della Corte penale internazionale 66
Problemas de aplicación y perspectivas en la administración de los bienes embargados y decomisados a solicitud de la Corte penal internacional
Practical Challenges and Future Perspectives in the Management of Assets Seized and Confiscated at the Request of the International Criminal Court
Francesco Dean, Maria Elena Santucci

Osservazioni sulla rilevanza dei social network content e delle piattaforme digitali nei procedimenti penali dinnanzi alla CPI 76
Observaciones sobre la relevancia de los contenidos procedente de las redes sociales y de las plataformas digitales en los proceso penales frente a la CPI
Remarks on the Relevance of Social Network Content and Digital Platforms in the ICC Proceedings
Alessandro Malacarne

Le decisioni su *jurisdiction e admissibility of the case* dinanzi alla Corte Penale Internazionale nel quadro dei meccanismi di risoluzione dei conflitti di giurisdizione 96
Las decisiones sobre competencia y admisibilidad de las causas ante la Corte Penal Internacional en el marco de los mecanismos de resolución de conflictos de jurisdicción penal
Challenges to Jurisdiction and Admissibility of Cases before the International Criminal Court within the Framework of Criminal Jurisdictional Conflict-Resolution Mechanisms
Filippo Marchetti

L'inserimento del crimine di affamamento (*starvation*) nei conflitti armati non internazionali nello Statuto di Roma: sfide interpretative e attuali scenari di crisi 112
*La inclusión del crimen de hambruna (*starvation*) en los conflictos armados no internacionales en el Estatuto de Roma: desafíos interpretativos y actuales escenarios de crisis*
The Inclusion of the Crime of Starvation in Non-International Armed Conflicts within the Rome Statute: Interpretive Challenges and Contemporary Crisis Scenarios
Riccardo Orlandi

La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come crimine di genocidio: un rebus irrisolto? 131
La destrucción intencional del patrimonio cultural como crimen de genocidio: ¿un enigma sin resolver?
The Intentional Destruction of Cultural Heritage as a Crime of Genocide: An Unsolved Rebus?
Andrea Perruccio

Contents

Prevalenza della sicurezza degli stati e cedevolezza della giurisdizione della corte penale internazionale? Una comparazione fra diritto interno e diritto internazionale penale 142

¿La prevalencia de la seguridad de los estados y la subordinación de la jurisdicción de la corte penal internacional? Una comparación entre el derecho interno y el derecho internacional penal

The Primacy of State Security and the Subordination of the International Criminal Court's Jurisdiction? A Comparison Between Domestic Law and International Criminal Law

Antonio Fabio Vigneri

La *Corporate Restorative Justice* nel prisma delle macro-offese all'ambiente 160

La justicia restaurativa corporativa ante las macroafectaciones ambientales

Corporate Restorative Justice in the Context of Environmental Mass Harms

Stefania Vinciullo

Il focus su…

El enfoque en…

Focus on…

Contestazione e prova della responsabilità dell'ente. Considerazioni sul progetto di riforma del d.lgs. 231/2001 elaborato dal Tavolo tecnico istituito dal Ministero della Giustizia 175

Imputación y prueba de la responsabilidad de la sociedad. Reflexiones sobre el Proyecto de reforma del Decreto Legislativo 231/2001 elaborado por la Mesa técnica creada por el Ministerio de Justicia

Allegation and Proof of the Corporate Liability. Reflections on the Project of Reform of Legislative Decree 231/2001 Drafted by the Technical Working Group Established by the Ministry of Justice

Gaia Caneschi

Le proposte di modifica dell'art. 609 *bis* c.p. tra "consenso affermativo" e *riconoscibilità* del dissenso: una riforma ancora *in itinere* 189

Las propuestas de modificación del art. 609 bis del código penal italiano entre el "consentimiento afirmativo" y la reconocibilidad del disenso: una reforma todavía en curso

The Proposed Amendments to Art. 609 Bis of the Italian Criminal Code Between "Affirmative Consent" and the Recognizability of Dissent: A Reform Still in Progress

Dario Guidi

Contents

Magherini c. Italia: individuale e collettivo nella responsabilità per uso letale di forza pubblica 205
Magherini c. Italia: responsabilidad individual y colectiva por el uso letal de la fuerza pública
Magherini v. Italy: Individual and Collective Responsibility for the Lethal Use of State Force
Sara Prandi

La tutela penale nell'uso dei chatbots per il supporto psicologico. Il contenuto del dovere di diligenza 224
La tutela penal en el uso de chatbots para el apoyo psicológico: el contenido del deber de diligencia
Criminal Law Protection in the Use of Chatbots for Psychological Support: Defining the Standard of Care
Federico Rizzolo

Attualità e crisi della giustizia penale internazionale

Actualidad y crisis de la justicia penal internacional

International Criminal Justice: Current Developments and Crisis

1 **Attualità e crisi della giustizia penale internazionale. Crimini, corti ed effettività dello Statuto di Roma. Note introduttive**
Actualidad y crisis de la justicia penal internacional. Crímenes, tribunales y efectividad del Estatuto de Roma. Notas introductorias
International Criminal Justice: Current Developments and Crisis. Crimes, Courts and the Effectiveness of the Rome Statute. Introductory Remarks
Antonio Gullo, Vincenzo Militello

5 **Il mosaico del sistema sanzionatorio nei crimini internazionali alla luce dei limiti della discrezionalità commisurativa**
El mosaico del sistema de penas para los crímenes internacionales a la luz de los límites de la discrecionalidad judicial en la individualización de la pena
The Mosaic of the System of Punishments for International Crimes in Light of the Limits of Sentencing Discretion
Alice Angelini

27 **La nozione di "fatto" nel divieto di doppio giudizio per la Corte Penale Internazionale**
La noción de «hecho» en la prohibición de doble enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional
The Notion of "Act" in the Prohibition of Double Jeopardy before the International Criminal Court
Giorgio Ardizzone

42 **La crisi dell'effettività dello Statuto di Roma: l'inespressa dignità ambientale e la salvaguardia dei diritti fondamentali**
La crisis de la eficacia del Estatuto de Roma: la dignidad medioambiental tácita y la protección de los derechos fundamentales
The Crisis of the Effectiveness of the Rome Statute: Unacknowledged Environmental Dignity and the Protection of Fundamental Rights
Alessandra Calcò Labruzzo

Attualità e crisi della giustizia penale internazionale

Actualidad y crisis de la justicia penal internacional

International Criminal Justice: Current Developments and Crisis

52 **La risposta penale al traffico di persone tra diritto interno e internazionale**
La respuesta penal a la trata de personas entre el derecho interno y el derecho internacional
The Criminal Law Response to Trafficking in Persons under Domestic and International Law
Adriana Ciccolo

66 **Problemi applicativi e prospettive nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati su richiesta della Corte penale internazionale**
Problemas de aplicación y perspectivas en la administración de los bienes embargados y decomisados a solicitud de la Corte penal internacional
Practical Challenges and Future Perspectives in the Management of Assets Seized and Confiscated at the Request of the International Criminal Court
Francesco Dean, Maria Elena Santucci

76 **Osservazioni sulla rilevanza dei social network content e delle piattaforme digitali nei procedimenti penali dinnanzi alla CPI**
Observaciones sobre la relevancia de los contenidos procedente de las redes sociales y de las plataformas digitales en los proceso penales frente a la CPI
Remarks on the Relevance of Social Network Content and Digital Platforms in the ICC Proceedings
Alessandro Malacarne

96 **Le decisioni su *jurisdiction e admissibility of the case* dinanzi alla Corte Penale Internazionale nel quadro dei meccanismi di risoluzione dei conflitti di giurisdizione**
Las decisiones sobre competencia y admisibilidad de las causas ante la Corte Penal Internacional en el marco de los mecanismos de resolución de conflictos de jurisdicción penal
Challenges to Jurisdiction and Admissibility of Cases before the International Criminal Court within the Framework of Criminal Jurisdictional Conflict-Resolution Mechanisms
Filippo Marchetti

Attualità e crisi della giustizia penale internazionale

Actualidad y crisis de la justicia penal internacional

International Criminal Justice: Current Developments and Crisis

112 **L'inserimento del crimine di affamamento (*starvation*) nei conflitti armati non internazionali nello statuto di roma: sfide interpretative e attuali scenari di crisi**
La inclusión del crimen de hambruna (*starvation*) en los conflictos armados no internacionales en el estatuto de roma: desafíos interpretativos y actuales escenarios de crisis
The Inclusion of the Crime of Starvation in Non-International Armed Conflicts within the Rome Statute: Interpretive Challenges and Contemporary Crisis Scenarios
Riccardo Orlandi

131 **La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come crimine di genocidio: un rebus irrisolto?**
La destrucción intencional del patrimonio cultural como crimen de genocidio: ¿un enigma sin resolver?
The Intentional Destruction of Cultural Heritage as a Crime of Genocide: An Unsolved Rebus?
Andrea Perruccio

142 **Prevalenza della sicurezza degli stati e cedevolezza della giurisdizione della corte penale internazionale? Una comparazione fra diritto interno e diritto internazionale penale**
¿La prevalencia de la seguridad de los estados y la subordinación de la jurisdicción de la corte penal internacional? Una comparación entre el derecho interno y el derecho internacional penal
The Primacy of State Security and the Subordination of the International Criminal Court's Jurisdiction? A Comparison Between Domestic Law and International Criminal Law
Antonio Fabio Vigneri

160 **La *Corporate Restorative Justice* nel prisma delle macro-offese all'ambiente**
La justicia restaurativa corporativa ante las macroafectaciones ambientales
Corporate Restorative Justice in the Context of Environmental Mass Harms
Stefania Vinciullo

Le decisioni su *jurisdiction e admissibility of the case* dinanzi alla Corte Penale Internazionale nel quadro dei meccanismi di risoluzione dei conflitti di giurisdizione

Las decisiones sobre competencia y admisibilidad de las causasante la Corte Penal Internacional en el marco de los mecanismos de resolución de conflictos de jurisdicción penal

Challenges to Jurisdiction and Admissibility of Cases before the International Criminal Court within the Framework of Criminal Jurisdictional Conflict-Resolution Mechanisms

Filippo Marchetti
Ricercatore t.d. in Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Pavia
filippo.marchetti01@unipv.it

Conflitti di giurisdizione, Diritto penale internazionale
Conflictos de jurisdicción, Derecho penal internacional
Jurisdictional Conflict, International Criminal Law

Abstracts

Il presente contributo ha a oggetto il procedimento di contestazione della *jurisdiction* e conseguente ammissibilità della trattazione del caso dinanzi alla Corte Penale Internazionale con l'obiettivo di mettere a fuoco i tratti essenziali dello schema delineato dallo Statuto di Roma e dalle *Rules of Procedure and Evidence*, e di valutarne la trasponibilità sul terreno di meccanismi di composizione dei conflitti di giurisdizione penale fra Stati. In particolare, l'analisi mira, da un lato, a evidenziare i principali punti di forza del modello procedimentale che si svolge davanti alla Corte Penale Internazionale e, dall'altro, a trarre utili indicazioni per l'aggiornamento degli strumenti di cooperazione internazionale oggi vigenti, al fine di prevenire la conduzione parallela di procedimenti e la formazione di giudicati *in eadem re*.

El trabajo examina el procedimiento de impugnación de la competencia y de la admisibilidad de los asuntos ante la Corte Penal Internacional, con el objetivo de identificar los rasgos esenciales del modelo establecido por el Estatuto de Roma y las Reglas de Procedimiento y Prueba, así como de evaluar su posible trasplante a los mecanismos de resolución de los conflictos de jurisdicción penal entre Estados. En particular, el análisis pretende, por un lado, poner de relieve las principales fortalezas del modelo procesal vigente ante la Corte Penal Internacional y, por otro, extraer de él elementos útiles para la actualización de los instrumentos existentes de cooperación internacional, con el fin de prevenir la sustanciación de procedimientos paralelos y la formación de resoluciones firmes *in eadem re*.

The paper examines the procedure for challenging jurisdiction and the admissibility of a case before the International Criminal Court, with the aim of identifying the core features of the framework established by the Rome Statute and the Rules of Procedure and Evidence, and of assessing its potential transplant to mechanisms for the resolution of conflicts of criminal jurisdiction between States. In particular, the analysis seeks, on the one hand, to highlight the main strengths of the procedural model operating before the International Criminal Court and, on the other, to draw useful insights for the updating of existing instruments of international cooperation, with a view to preventing parallel proceedings and the formation of final judgments *in eadem re*.

Sommario

1. Premessa. – 2. Il procedimento di verifica della *jurisdiction* e dell'*admissibility of the case* di fronte alla Corte Penale Internazionale. – 3. I modelli orizzontali di risoluzione delle controversie di giurisdizione penale fra Stati: la Convenzione europea sul trasferimento delle procedure penali. – 4. *Segue*: la Decisione Quadro 2009/948/GAI. – 5. *Segue*: il Regolamento 2024/3011/UE. – 6. Conclusioni.

1. Premessa.

La verifica della propria giurisdizione è un momento fondamentale all'interno del procedimento che si svolge dinanzi a qualsiasi organo giurisdizionale[1]. Nell'ambito del diritto penale internazionale, la questione assume una connotazione particolare in ragione delle problematiche che investono differenti e molteplici profili del fenomeno stesso, fra i quali si staglia la delimitazione della potestà giurisdizionale dell'ente sovranazionale rispetto a quella degli Stati[2].

Come è noto, la soluzione escogitata dallo Statuto di Roma (o, semplicemente, Statuto), nel tentativo di sciogliere tale ultimo nodo critico, si basa su due fondamenti: da un lato, la strutturazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale in termini di complementarità nei confronti di quelle statali[3], attraverso la fissazione di specifici criteri di attribuzione della competenza[4], di ammissibilità del caso[5] e di precondizioni per l'esercizio della giurisdizione[6], nonché con l'assegnazione agli Stati della responsabilità primaria dell'esercizio della pretesa punitiva contro i responsabili di crimini internazionali[7] (art. 1 Statuto); e, dall'altro, la predisposizione di uno specifico procedimento volto alla verifica (da parte della Corte stessa) o della contestazione – a opera di taluni soggetti processuali – della *jurisdiction* e dell'*admissibility of the case*[8].

In questa sede, ci si occuperà della procedura di risoluzione delle questioni di giurisdizione e ammissibilità del caso dinanzi alla Corte Penale Internazionale, mettendola in rapporto con gli strumenti di risoluzione delle controversie in ordine alla giurisdizione fra Stati, al fine di verificare la praticabilità di un'operazione di trasferibilità, in chiave *de iure condendo*, dei punti

[1] Come statuito nella decisione della Camera di appello del Tribunale penale internazionale per l'ex-Yugoslavia del 2 ottobre 1995 nel caso *Prosecutor v. Tadić*: il potere di determinare la propria giurisdizione, secondo il principio *Kompetenz-Kompetenz* «is a necessary component in the exercise of the judicial function and does not need to be expressly provided for in the constitutive documents of those tribunal». Così TPIY, 2 ottobre 1995, *Prosecutor v. Tadić*, § 18.

[2] In argomento, fra gli altri, Della Morte (2003), pp. 1 ss.; La Manna (2020), pp. 141 ss.; Meloni (2024), pp. 119 ss.; Treves (1973), *passim*.

[3] Si noti, peraltro, come la scelta in favore della complementarità come canone regolativo delle relazioni fra la giurisdizione della Corte Penale Internazionale e quella dei singoli Stati, pur da più parti apprezzata, non trovi riscontro nelle precedenti esperienza di giurisdizioni penali internazionali, rappresentate dai Tribunali militari di Norimberga e Tokyo, da un lato, e da quelli *ad hoc* per l'ex-Yugoslavia e il Ruanda, dall'altro. Nel primo caso, infatti, la scelta ricadde sull'attribuzione all'organo sovranazionale della competenza a giudicare solo i casi relativi a «major criminals whose offences have no particular geographical location»; nel secondo, invece, si optò per un modello di tipo concorrenziale, con la previsione di ipotesi eccezionali in cui la giurisdizione internazionale era destinata ad avere prevalenza. In tal senso, Della Morte (2003), pp. 7 ss.; Griffo (2026), pp. 37 ss.; Lattanzi (1996), pp. 596 ss.; Michelini e Monetti, (2006), pp. 10 ss.

[4] In particolare, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto di Roma, la giurisdizione della Corte è limitata, *ratione materiae*, ai crimini più gravi rientranti nelle categorie degli illeciti di genocidio, contro l'umanità, di guerra e di aggressione; *ratione temporis*, l'art. 11 dello Statuto dispone, in via generale, che la Corte abbia competenza solo sui crimini commessi dopo l'entrata in vigore dello Statuto stesso. Al riguardo, fra gli altri, Cherif Bassiouni (2012), pp. 138 ss.; Ciampi (2006), pp. 77 ss.; Pierini (2014b), pp. 6 ss.; Urs (2024), pp. 7 ss.

[5] Sul punto, l'art. 17 dello Statuto precisa che il caso è inammissibile in quattro situazioni, legate al corretto rapportarsi della giurisdizione della Corte con quella degli Stati: qualora in relazione al medesimo caso siano in corso indagini o procedimenti penali condotti da uno Stato che ha su di esso giurisdizione, a meno che esso non abbia la volontà o sia nell'incapacità di svolgere veramente le indagini o l'azione penale; là dove il caso sia stato oggetto di indagini condotte da parte di uno Stato che abbia su di esso giurisdizione e tale Stato abbia deciso di non procedere contro la persona interessata, a meno che la decisione non costituisca il risultato del rifiuto o dell'incapacità dello Stato di procedere veramente; ove la persona interessata sia già stata giudicata per la condotta oggetto della denuncia e non possa essere giudicata dalla Corte a norma dell'art. 20, par. 3 dello Statuto; e, infine, nella circostanza in cui il caso non sia sufficientemente grave da giustificare un'ulteriore azione da parte della Corte. In argomento, Bolognari (2023), pp. 167 ss.; Holmes (2002), pp. 667 ss.; Schabas (2004), pp. 85 ss.; nonché i saggi raccolti in Politi e Gioia (2008).

[6] Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, come è noto, la Corte può esercitare la propria giurisdizione là dove una situazione nella quale appaiono essere stati commessi uno o più di tali crimini è sottoposta al Procuratore da uno Stato Parte, ovvero questi proceda d'ufficio, se lo Stato nel cui territorio hanno avuto luogo l'azione o l'omissione in questione o, se il crimine è stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, lo Stato della bandiera o di immatricolazione di tale nave o aeromobile, ovvero lo Stato di nazionalità della persona accusata, è parte dello Statuto o ha accettato la competenza della Corte ai sensi del par. 3 del medesimo art. 12. Al riguardo, Della Morte (2003), pp. 16 ss.

[7] In tal senso anche Lattanzi (2006), p. 181.

[8] Come ricordano Hall *et al.* (2016), p. 851, la possibilità di contestare la giurisdizione era esclusa per il Tribunale militare internazionale di Norimberga.

di forza della prima sul terreno dei secondi.

In questa prospettiva, la disamina procederà secondo uno schema tripartito: la prima parte sarà dedicata all'esame del procedimento di verifica della *jurisdiction* e dell'*admissibility of the case*, e all'enucleazione dei suoi tratti essenziali; la seconda riguarderà i principali meccanismi di risoluzione della litispendenza internazionale in materia penale, che, pur in una varietà di accenti, presentano alcune comuni debolezze sul piano dell'effettività; infine, si tenterà di dimostrare come il trapianto di alcune soluzioni escogitate nel procedimento dinanzi alla CPI possa andare nella direzione della risoluzione o, comunque, della mitigazione di queste criticità.

Prima di muovere in tal senso, vale la pena chiarire, a mo' di premessa metodologica, i termini della relazione che si intende instaurare fra gli istituti oggetto di attenzione. L'angolo di visuale qui assunto è, infatti, quello della descrizione delle caratteristiche fondamentali dei modelli di procedimento che trovano accoglimento nei due ambiti (verticistico, quello delineato dallo Statuto di Roma, e orizzontale, quello proprio del rapporto fra entità sovrane) e della verifica della possibilità di innestare alcuni stilemi propri del primo sul secondo, nella convinzione che ciò possa giovare a un più efficace rapporto di collaborazione interstatuale. Si privilegerà, quindi, un'ottica di sintesi rispetto a un'analisi capillare.

2. Il procedimento di verifica della *jurisdiction* e dell'*admissibility of the case* di fronte alla Corte Penale Internazionale.

Il procedimento di risoluzione delle questioni sulla *jurisdiction* e sull'*admissibility of the case*, è disciplinato dall'art. 19 dello Statuto di Roma, così come integrato dagli artt. 58 e ss. delle *Rules of Procedure and Evidence* (d'ora in avanti anche *Rules of Procedure*).

Come è noto, i due profili, giurisdizione e ammissibilità del caso, attengono ad aspetti delle attribuzioni della Corte non perfettamente sovrapponibili, giacché la prima concerne la competenza dell'organo sotto vari aspetti, mentre la seconda riguarda il corretto svolgersi dei rapporti fra la giurisdizione della Corte stessa e quella degli Stati[9]. Nonostante ciò, le due decisioni seguono un *iter* procedurale in molti punti identico ed espressamente delineato dallo Statuto e dalle *Rules of Procedure* per quanto riguarda la legittimazione soggettiva a sollevare l'eccezione, i relativi motivi, i termini, la forma e le garanzie procedurali riconosciute ai soggetti interessati, nonché, infine, l'impugnabilità del provvedimento conclusivo.

Conformemente alla prospettiva adottata in questa sede, l'attenzione si concentrerà sulla procedura di risoluzione delle questioni di giurisdizione e ammissibilità che si svolge dinanzi alla Camera Preliminare o alla *Trial Chamber*. Vale la pena, tuttavia, sottolineare come, già a partire dalla sottoposizione di una situazione alla Corte, ovvero dall'inizio delle indagini *motu proprio* da parte del Procuratore, ai sensi dell'art. 13, lett. *a* e *c*[10] dello Statuto, sia possibile risolvere in via preliminare le questioni di procedibilità attraverso un meccanismo di interpello degli Stati che, in considerazione delle informazioni disponibili, eserciterebbero ordinariamente la giurisdizione sui crimini in questione, *ex* art. 18 dello Statuto[11].

Tornando al procedimento di cui all'art. 19 dello Statuto, occorre anzitutto occuparsi del tema della legittimazione attiva a sollevare la questione. Al riguardo, si osserva come essa venga riconosciuta anzitutto alla persona imputata o destinataria di un mandato di arresto

[9] V., *supra*, le note n. 4 e 5.

[10] Non sembra inopportuno rammentare come, diversamente da quanto indicato nel testo, la procedura descritta dall'art. 18 dello Statuto non sia attivabile nel caso di cui all'art. 13, lett. *b* del medesimo Statuto, vale a dire quando una situazione nella quale appaiono essere stati commessi uno o più crimini appartenenti alla giurisdizione della Corte sia sottoposta al Procuratore dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In tale ipotesi, infatti, non trovano applicazione le precondizioni di esercizio della giurisdizione (su cui si v. la nota n. 6), con la conseguenza che la sfera d'azione della Corte stessa viene notevolmente ampliata. In questi termini, Della Morte (2003), pp. 34 ss.

[11] Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, nello specifico, il Procuratore dà notifica dell'avvio delle investigazioni a tutti gli Stati Parti e a quegli Stati che, in considerazione delle informazioni disponibili, eserciterebbero ordinariamente la giurisdizione sui crimini relativi alla questione sottopostagli. Entro un mese dalla ricezione di tale notifica, uno di tali Stati può informare la Corte del fatto che sta conducendo o che ha condotto indagini su propri cittadini o su altri soggetti rientranti nella propria giurisdizione in relazione ad atti criminali che possono integrare i crimini indicati nell'art. 5 dello Statuto. Su richiesta di tale Stato, il Procuratore sospende le proprie indagini in favore di quelle condotte dallo Stato, a meno che la Camera Preliminare, su istanza del Procuratore, non decida di autorizzare le indagini di quest'ultimo. Avverso tale provvedimento, lo Stato interessato, o il Procuratore, può proporre impugnazione dinanzi alla Camera d'Appello.
In argomento, *funditus*, Holmes (2002), pp. 681 ss.; Pierini (2006), pp. 161 ss.
Nel senso che il meccanismo descritto dall'art. 18 dello Statuto sia uno dei numerosi riflessi del principio di complementarità, Pejic (2000), p. 80.

o comparizione; allo Stato che ha giurisdizione sul caso; e infine allo Stato, non parte del Trattato, a cui occorra chiedere l'accettazione della giurisdizione della Corte ai sensi dell'art. 12, par. 3 dello Statuto[12]. Se, con riferimento al primo soggetto, la scelta dello Statuto non richiede particolari spiegazioni, essendo l'accusato colui sul quale ricadono gli eventuali effetti negativi associati alla celebrazione di un procedimento dinanzi alla Corte[13], è necessario spendere qualche parola in più in relazione alle entità statali sopra richiamate. L'opzione statutaria, infatti, si comprende sol che si consideri come – in omaggio al principio di sussidiarietà, così come inscritto nello Statuto stesso – competa agli Stati, in via prioritaria, perseguire i *delicta iuris gentium*: in questa prospettiva, appare del tutto ragionevole consentire a essi di contestare la procedibilità del caso sul presupposto di un esercizio – già concluso o in atto – delle proprie prerogative giurisdizionali[14].

Il Procuratore, invece, non possiede una vera e propria legittimazione a contestare la giurisdizione della Corte, ma può chiedere a quest'ultima di pronunciarsi sul punto al fine di ottenere il regolamento preventivo delle questioni di competenza e ammissibilità del caso con finalità di validazione delle scelte dal medesimo effettuate (art. 19, par. 3 dello Statuto)[15].

Detto ciò, si osserva come – ai sensi dell'art. 19, par. 2 dello Statuto – a differenti soggetti legittimati corrisponda anche la possibilità di sollevare l'eccezione per motivi diversi. Così, se alla persona accusata, o destinataria di un mandato di arresto o di comparizione *ex* art. 58 dello Statuto, non sono posti limiti di sorta, gli Stati che hanno giurisdizione sul caso[16] possono, invece, far valere solo l'avvenuto avvio o la conclusione di investigazioni o procedimenti penali nei confronti della stessa persona per i medesimi fatti[17]. Mentre, secondo la lettera dell'art. 19, par. 2, lett. *c* dello Statuto, la legittimazione dello Stato di cui è richiesta l'accettazione della giurisdizione *ex* art. 12 dello Statuto prescinde dall'esercizio attuale dei poteri giurisdizionali[18].

Occorre, ora, considerare le cadenze temporali previste per la formulazione delle questioni relative alla *jurisdiction* e all'*admissibility of the case*[19].

In via generale, è posto un primo limite cronologico in occasione dell'apertura del dibattimento, momento oltre il quale eventuali nuove contestazioni possono essere sollevate solo con il permesso della Corte ed esclusivamente per motivi riconducibili alla c.d. *exceptio rei iudicatae*, ovvero al divieto di *bis in idem*, così come emerge dall'art. 19, par. 4 dello Statuto. Per gli Stati viene, inoltre, dettata una regola speciale – più programmatica che realmente precettiva[20] – secondo cui essi devono sollevare le relative eccezioni il prima possibile: previsione

[12] V., *supra*, la nota n. 6.

[13] Va, tuttavia, osservato come la scelta di assegnare la legittimazione soggettiva a sollevare una questione sulla giurisdizione e sull'ammissibilità del caso oltre che alla persona imputata anche a quella semplicemente destinataria di un mandato di arresto o comparizione, rifletta un compromesso raggiunto in seno agli Stati che hanno partecipato alla conferenza di Roma. Alcuni di essi, infatti, volevano assicurare tale possibilità solo alla persona nei confronti della quale vi fosse stata la conferma dell'accusa, mentre altri vagheggiavano l'estensione anche al semplice sospettato. Sul dibattito, *funditus*, Ntanda Nsereko e Ventura (2022), pp. 1053 ss.

[14] Rispetto al meccanismo di risoluzione preliminare delle questioni di procedibilità di cui all'art. 18 dello Statuto, la procedura *ex* art. 19 del medesimo testo è attivabile a prescindere da chi abbia dato impulso alla giurisdizione della Corte, ovverosia anche nell'ipotesi in cui una situazione nella quale appaiono essere stati commessi uno o più dei suddetti crimini sia sottoposta al Procuratore dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In tal senso, Holmes (2002), p. 683; Schabas (2004), p. 125.

[15] Sul punto, si è ulteriormente argomentato che la scelta di richiedere il regolamento preventivo della competenza *ex* art. 19, par. 3 dello Statuto «promotes certainty in the Prosecutor's work»: così Ntanda Nsereko e Ventura (2022), p. 1062.

[16] Come sottolineato dalla dottrina, ai sensi del testo dello Statuto, gli Stati legittimati *ex* art. 19, par. 2 lett. *b* a sollevare una questione di ammissibilità del caso sono anche quelli che non sono parte dello Statuto stesso; d'altra parte, si è pure notato come non vi sia alcuna preclusione ad agire in tal senso a carico dello Stato che abbia devoluto la questione alla Corte. In tale ultima eventualità, però, occorre che l'eventuale contestazione dell'*admissibility of the case* sia fondata sul mutamento delle circostanze presenti al momento del *referral*. Così Ntanda Nsereko e Ventura (2022), p. 1057.

[17] Al riguardo, in dottrina, si è rilevato come la limitazione della possibilità di sollevare una questione ai sensi dell'art. 19 dello Statuto ai soli Stati che abbiano esercitato le proprie prerogative giurisdizionali possa precludere alle entità statali, non solo la contestazione dell'ammissibilità del caso, ma anche della giurisdizione della Corte, con la conseguenza, priva – secondo questo schema di pensiero – di ragione sistematica, di elevare «l'inammissibilità del caso a presupposto per l'esame del difetto di giurisdizione». Così Pierini (2006), p. 163.

[18] Pierini (2014a), p. 41.

[19] Per quanto riguarda la forma, l'art. 58, par. 1 delle *Rules of Procedure* impone che le richieste e le eccezioni *ex* art. 19 dello Statuto siano formulate per iscritto e contengano le ragioni poste alla loro base.
Vale la pena sottolineare come l'obbligo di motivazione possa risultare funzionale e strumentale a soddisfare l'onere della prova che grava sullo Stato che solleva una questione di inammissibilità del caso. Sulla consistenza del *burden of proof* in tale contesto, *Pre-Trial Chamber* I, 11 ottobre 2013, *Prosecutor v. Saifal-Islam Gaddafi e Abdullah Al-Senussi*, p. 22 ss. Sulla pronuncia, Tsilonis (2024), pp. 251 ss.
Si ricorda, inoltre, come, in dottrina, non vi sia identità di vedute circa il riparto dell'onere della prova riguardo all'ammissibilità del caso: a chi sostiene la necessità che esso spetti al *Prosecutor*, si oppongono quanti ritengono che tale incombenza ricada sugli Stati. Sul dibattito, Young (2001), p. 319.

[20] Benché, infatti, ai sensi dell'art. 19, par. 5 dello Statuto, gli Stati debbano (*shall*, nella versione inglese) proporre le eccezioni il prima possibile, non sono previste sanzioni processuali per chi non rispetti tale prescrizione. Analogamente, Holmes (2002), p. 684.

in cui non è arduo scorgere una finalità acceleratoria, tesa a evitare un uso strumentale della prerogativa in commento[21].

Passando ai profili più eminentemente protocollari, una volta sollevata una questione di giurisdizione o ammissibilità, la Corte[22] è chiamata, secondo l'art. 58 delle *Rules of Procedure* a notificare l'atto ai soggetti contro-interessati, vale a dire al Procuratore e alla persona accusata, in modo tale da permettere loro di presentare osservazioni per iscritto; analogamente, essa deve procedere, ai sensi dell'art. 59 delle *Rules of Procedure*, nei riguardi delle vittime e di coloro che hanno sottoposto alla Corte una situazione nella quale uno o più crimini di competenza appaiono essere stati commessi[23].

Quest'ultimo adempimento non è, peraltro, identico alla notificazione di cui all'art. 58 delle *Rules of Procedure*, giacché nei confronti della persona offesa e degli altri soggetti menzionati nell'art. 59 delle *Rules of Procedure* si prescrive un'informativa più snella, e come tale limitata a un mero riassunto delle ragioni portate dall'istante[24].

A questo punto, la Corte è chiamata a stabilire il modulo processuale attraverso cui decidere la questione sulla giurisdizione o sull'*admissibility of the case*. Ora, l'opzione di rimettere alla valutazione discrezionale della Camera la scelta delle forme del procedimento, lungi dal rappresentare una mortificazione del contraddittorio, risponde alla necessità di garantire una certa fluidità dei meccanismi procedurali ed evitare, allo stesso tempo, che la proposizione di eccezioni per meri scopi dilatori possa essere di inciampo a una celere definizione del giudizio[25].

Le alternative che si aprono davanti alla Corte sono, quindi, varie, e spaziano dalla celebrazione di una vera e propria udienza – specialmente nei casi più seri e complicati[26] – a un mero contraddittorio cartolare, imperniato sullo scambio di osservazioni per iscritto.

In ogni caso, il provvedimento decisorio è soggetto a impugnazione dinanzi alla Camera di Appello (art. 19, par. 6 dello Statuto), nonché a revisione, su richiesta del Procuratore, sul presupposto del verificarsi di fatti nuovi che abbiano fatto venire meno le ragioni sulle quali si fondava la precedente dichiarazione di improcedibilità e col rispetto del contraddittorio con gli Stati interessati (artt. 19, par. 10 dello Statuto e 62 delle *Rules of Procedure*)[27].

Il diritto di sottoporre a verifica la pronuncia in parola è testualmente riconosciuto, ai sensi dell'art. 82, par. 1, lett. *a* dello Statuto, a ciascuna delle parti, per tali intendendosi il Procuratore e la difesa. Tuttavia, per ragioni di coerenza sistematica, si è ritenuto di ammettere anche gli Stati interessati a presentare impugnazione, dal momento che pure essi, come si è visto,

[21] Altra disposizione riconducibile a una funzione di contrasto alla presentazione di questioni infondate o pretestuose, oltre che di profilassi probatoria, è quella di cui all'art. 19, par. 8 dello Statuto, là dove si prevede la possibilità per il *Prosecutor* di chiedere alla Corte l'autorizzazione a svolgere taluni atti investigativi, in chiave eccezionale rispetto al generale effetto sospensivo delle indagini, riconnesso alla presentazione di un'istanza da parte degli Stati, ai sensi dell'art. 19, par. 2 dello Statuto. Al riguardo, Della Morte (2003), p. 15; Schabas (2004), p. 126.

[22] In ordine alla competenza funzionale a pronunciarsi sulle eccezioni sulla procedibilità del caso e sulla giurisdizione della Corte, l'art. 19, par. 6 dello Statuto prescrive che, là dove esse siano formulate prima della convalida delle imputazioni, siano decise dalla Camera Preliminare; mentre, dopo la convalida delle imputazioni, le stesse devono essere proposte alla Camera di primo grado.

[23] I soggetti indicati nel testo possono, ai sensi dell'art. 59, par. 3 delle *Rules of Procedure*, formulare dichiarazioni (*representations*) per iscritto anche nell'ipotesi in cui sia il Procuratore a chiedere il regolamento preventivo delle questioni di competenza (art. 19, par. 3 dello Statuto). Si tratta, peraltro, di una modalità di partecipazione riconosciuta alla vittima a prescindere dall'espletamento della procedura di riconoscimento della propria qualità di parte offesa, di cui all'art. 68 delle *Rules of Procedure*. In argomento, Fanchiotti (2011), pp. 44 ss.; Meloni (2010), pp. 420 ss.; Rivello (2016), pp. 507 ss.; Safferling e Petrossian (2021), pp. 146 ss.; Stahn *et al.* (2006), pp. 219 ss.; Van Boven (2009), pp. 893 ss.
Benché la presentazione di dichiarazioni avvenga, di norma, in forma scritta, talvolta la Corte ha ammesso le vittime a rappresentare il proprio punto di vista oralmente in udienza, come accaduto in *Trial Chamber* II, 22 maggio 2009, *Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo*.

[24] Sul punto, Pierini (2006), p. 175.

[25] Si tenga presente che, secondo lo schema consueto adottato dalla Corte, è possibile che quest'ultima convochi un'udienza, c.d. di pianificazione, al fine di definire i profili prettamente procedurali. Al riguardo, Pierini (2006), p. 171.

[26] Secondo la dottrina, la discrezionalità rimessa alla Corte, in questa ipotesi, risulta funzionale a fare in modo che il procedimento si adatti a «the particular circumstances of the challenge with which they are seized»: così Ntanda Nsereko e Ventura (2022), p. 1059. Analogamente, *Pre-Trial Chamber* II, 4 aprile 2011, *Prosecutor v. Muthaura e altri*, § 8.
Non è, tuttavia, eterodosso ricordare come i medesimi poteri discrezionali siano stati, talvolta, utilizzati dalla Corte in modo alquanto discutibile. È, solo per fare alcuni esempi, accaduto che la Camera di Appello, adita in sede di impugnazione, abbia ritenuto legittime, in quanto frutto di un corretto esercizio di discrezionalità, le decisioni di non tenere udienza al fine di giudicare sull'ammissibilità del caso o sulla sussistenza della giurisdizione della Corte (*Appeals Court*, 30 maggio 2011, *Prosecutor v. Ruto e altro*, §§ 110-114); di rigetto della richiesta di concessione di termini alle parti per la presentazione di ulteriore materiale probatorio (*Appeals Chamber*, 22 aprile 2020, *Prosecutor v. Muthaura e altri*, §§ 95-99); ovvero di diniego della possibilità di partecipare al procedimento a danno della persona accusata (*Pre-Trial Chamber* I, 11 ottobre 2013, *Prosecutor v. Saifal-Islam Gaddafi e Abdullah Al-Senussi*, cit., §§ 145-158).

[27] Anche la decisione che nega la revisione su richiesta dal Procuratore è soggetta a impugnazione dinanzi alla *Appeals Chamber*, ai sensi dell'art. 19, par. 6 dello Statuto. In questo senso, Ntanda Nsereko e Ventura (2022), p. 1074.

possono sollevare questioni in ordine alla giurisdizione e all'*admissibility of the case*[28].

Giunti a questo punto, appare opportuno soffermarsi – in chiave di sintesi – sulle caratteristiche fondamentali del modello esaminato. Anzitutto, si registra una struttura di tipo verticistico, in cui la decisione viene affidata a un organo formalmente distinto rispetto ai soggetti contro-interessati; si assiste, poi, a un'adeguata attenzione per il contraddittorio fra tutti coloro che possono avere interesse in ordine alle questioni di *jurisdiction* e ammissibilità del caso, vale a dire sia le parti in senso stretto, sia gli Stati che avrebbero giurisdizione sul caso e quelli che devono accettare la giurisdizione della Corte, sia la vittima dell'illecito.

Il modello procedimentale previsto dallo Statuto e dalle *Rules of Procedure*, poi, presenta un buon grado di duttilità, che – pur essendosi prestata, in taluni casi concreti, a un uso non sempre attento alle ragioni dei contendenti[29] – risulta comunque funzionale ad adattarsi alla natura e alla complessità della questione sollevata.

Infine, un tratto caratterizzante la procedura descritta dall'art. 19 dello Statuto consiste nella controllabilità da parte di un giudice superiore e nella revocabilità, a opera della medesima Camera incaricata della decisione, del provvedimento conclusivo, a cui si associa la possibilità di salvaguardare il buon esito del procedimento, attraverso l'autorizzazione al compimento di atti urgenti[30].

3. I modelli orizzontali di risoluzione delle controversie di giurisdizione penale fra Stati: la Convenzione europea sul trasferimento delle procedure penali.

Il modello appena descritto trova un parziale contrappunto nei sistemi di risoluzione delle controversie di giurisdizione fra Stati, in cui – assunta la prospettiva della parità tendenzialmente assoluta dei contendenti – si staglia, pressoché esclusivamente, un paradigma di tipo orizzontale.

Tra i numerosi congegni elaborati in via pattizia[31] ai fini della risoluzione di situazioni di litispendenza internazionale[32] ovvero di procedimenti *in idem*, un primo esempio significativo è rappresentato dalla Convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali, firmata, in seno al Consiglio d'Europa, a Strasburgo nel 1972 ed entrata in vigore il 30 marzo 1978.

Per quanto qui di interesse, occorre segnalare che il testo in parola focalizza l'attenzione sulla collaborazione degli Stati ai fini di una migliore organizzazione delle risposte punitive all'interno della comunità dei firmatari, nonché di un più efficace reinserimento sociale del reo. In questa prospettiva, dopo aver ribadito la competenza di ciascuna delle Parti a perseguire i reati secondo le proprie regole, la Convenzione si impernia su due princìpi fondamentali: la mera possibilità per lo Stato richiedente di chiedere a un altro Stato di assumere un procedimento, da un lato, e l'obbligo, per lo Stato richiesto, di prendere in considerazione la richiesta e di accoglierla, salvo ricorrano le situazioni descritte negli artt. 10 e 11 della Convenzione, dall'altro.

Il suo *quid proprium* risiede, in particolare, nell'individuazione di criteri e di presupposti in ragione dei quali valutare quale giurisdizione sia *mieux placé*: il luogo di commissione del fatto, lo Stato di residenza abituale o di nazionalità dell'imputato, la localizzazione delle fonti

[28] Ntanda Nsereko e Ventura (2022), p. 1074.
[29] V., *supra*, la casistica riportata nella nota n. 26.
[30] V., *supra*, la nota n. 21.
[31] Molte sono, infatti, le Convenzioni internazionali che si occupano della profilassi dei conflitti giurisdizionali, che si fondano su meccanismi di tipo politico-discrezionali, nei quali la soluzione è devoluta a un generico sistema di consultazioni fra Stati (è il caso, solo per fare un esempio, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale «UNTOC» adottata nel 2000), o sulla predeterminazione di criteri di collegamento (così, in via esemplificativa, l'art. 9 della Decisione Quadro 2002/745/GAI, ovvero l'art. 19 della Direttiva 2017/541/UE, ambedue in materia di terrorismo), ovvero ancora sulla individuazione in astratto, a opera del testo convenzionale di volta in volta in rilievo, in chiave esclusiva o concorrente, della giurisdizione in capo agli Stati (in tal senso, viene in rilievo, fra gli altri, l'art. VII della Convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate del 1951).
Poiché si tratta, in ognuno dei casi menzionati, di sistemi che non prevedono un procedimento formalizzato di risoluzione della controversia, essi non saranno oggetto di indagine in questa sede. Per gli opportuni riferimenti bibliografici si rinvia a di Martino (2006), pp. 286 ss.; Fanchiotti (2008), pp. 181 ss.; Gaeta (2013), pp. 311 ss.; Galantini (1984), pp. 95 ss.; Hernández López (2022), *passim*; Kalb (2018), pp. 799 ss.; Lupária (2012), pp. 109 ss.; Marchetti (1998), pp. 931 ss.; Selvaggi (2019), pp. 149 ss.
[32] Sul tema, in generale, Amalfitano (2006), pp. 213 ss.; Bontempelli (2017), pp. 8 ss.; Fasolin (2015), pp. 9 ss.; Paulesu (2025), pp. 647 ss.; Rafaraci (2007), pp. 621 ss.; Voulgaris (2016), pp. 71 ss.

di prova e la pendenza di altri procedimenti a carico del medesimo accusato[33].

In conclusione, benché la Convenzione del 1972 abbia ispirato quasi tutte le iniziative successive in materia[34], ci si trova dinanzi a un articolato ancora ispirato a una visione tradizionale del fenomeno delle *multiple prosecutions*, e come tale inclinato ad assegnare alle entità statali ampia discrezionalità, benché guidata, nella scelta se attivare o meno il meccanismo di risoluzione del conflitto internazionale di giurisdizione.

4. *Segue*: la Decisione Quadro 2009/948/GAI.

Il panorama è destinato a mutare in modo significativo, volgendo l'attenzione agli atti normativi dell'Unione europea. Qui, si rinviene la Decisione Quadro 2009/948/GAI, recentemente sostituita, come è noto, dal Regolamento 2024/3011/UE[35].

Al riguardo, occorre osservare come la Decisione Quadro 2009/948/GAI sia frutto di una lunga gestazione, maturata in seno all'Unione europea, nel più ampio piano di realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia[36]. In particolare, la prima proposta di adozione di un testo dedicato alla materia in esame, preceduta e accompagnata da alcuni atti programmatici[37], è stata formulata nel 2003, ma non ha raggiunto in consenso necessario per l'adozione definitiva. A dispetto di ciò, tale articolato presentava, sotto il profilo qui di interesse, una struttura singolare, che distingueva l'ipotesi della litispendenza in concreto da quella del conflitto potenziale di giurisdizione. Per il primo caso, da ricondursi all'eventualità in cui più Stati avessero già instaurato procedimenti penali *in idem*, si imponeva un meccanismo obbligatorio di composizione del contrasto[38]; per il secondo, invece, da intendersi come situazione in cui non si fosse ancora esercitata l'azione penale in nessuno dei Paesi coinvolti, si delineava un meccanismo di tipo facoltativo, fondato sull'avvio di opportune consultazioni dirette alla scelta del foro a cui dare preferenza, sulla base di alcuni criteri previsti dalla Proposta, non dissimili, peraltro, da quelli codificati nella Convenzione del Consiglio d'Europa del 1972[39].

Come è noto, l'assenza di un forte sostegno politico all'iniziativa ha fatto sì che il progetto non giungesse a compimento, sebbene lungo l'*iter* legislativo si fosse proceduto a smorzare alcuni profili critici e a emendare conseguentemente la bozza in due direzioni: da un lato, convertendo in obbligatoria la procedura, inizialmente facoltativa, di prevenzione della litispendenza e, dall'altro, prevedendo la sospensione dei procedimenti pendenti al momento dell'instaurazione delle consultazioni, in modo da evitare che «i giudici nazionali potessero proseguire, a danno dei soggetti coinvolti e della qualità degli accertamenti stessi»[40].

Diversa, e più favorevole, fortuna ha avuto la proposta presentata nel gennaio del 2009 a opera di alcuni Stati[41], che – dopo diverse modifiche apportate in sede di lavori preparatori – veniva definitivamente approvata e trasfusa nella Decisione Quadro 2009/948/GAI.

Quasi unanimemente ritenuta inadeguata rispetto ai fini perseguiti[42], quest'ultima ha avu-

[33] Sul tema, *funditus*, Selvaggi (2019), p. 160.
[34] Cfr. Selvaggi (2019), p. 165.
[35] Il Regolamento 2024/3011/UE del Parlamento e del Consiglio, approvato il 27 novembre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 18 dicembre 2024. Pur essendo entrato in vigore, il testo diverrà pienamente applicabile solo a partire dal 1° febbraio 2027.
[36] In tal senso, Fasolin (2015), p. 14. Sul tema, in generale, anche Gialuz (2009), pp. 15 ss.
[37] A questo riguardo, si può qui sinteticamente ricordare la comunicazione della Commissione europea n. 495 del 26 luglio 2000, a seguito del Consiglio di Tampere, al cui punto 13, si pone l'attenzione sulla necessità di prevenzione dei conflitti di giurisdizione; il Programma dell'Aia del 4-5 novembre 2004, in cui uno dei punti strategici riguarda proprio i problemi legati alle *multiple prosecutions*; il Libro Verde sui conflitti di giurisdizione e sul principio del *ne bis in idem* del 2005. Sul tema, Della Monica (2016), p. 331; Fasolin (2015), pp. 15 ss.; Mezzolla (2017), pp. 1 ss.; Panzavolta (2004), pp. 139 ss.; Paulesu (2025), pp. 648 ss.; Pierini (2007), p. 112 ss.; Rafaraci (2007), pp. 637 ss.
[38] Sul punto, in senso critico, Amalfitano (2006), pp. 266 ss.; Fasolin (2015), p. 21.
[39] V., *supra*, § 3.
[40] Così Fasolin (2015), p. 23. Un punto di debolezza della proposta risiedeva, inoltre, a giudizio della dottrina, nella mancata indicazione di un termine temporale entro il quale gli Stati avrebbero dovuto raggiungere un accordo. In tal senso, Amalfitano (2006), p. 282; Cascini (2018), p. 6; Fasolin (2015), p. 23.
[41] La paternità della proposta è attribuita a Repubblica ceca, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca e Regno di Svezia. Al riguardo, Amalfitano (2009), pp. 1293 ss.; Fasolin (2015), p. 30; Selvaggi (2019), p. 165.
[42] In questi termini, Buzzelli (2012), p. 6; Galantini (2024), p. 100; Galantini (2017), p. 114; Parlato (2019), p. 127; Rafaraci (2010), p. 524; Selvaggi (2019), p. 164.
Dietro tale giudizio sembra, peraltro, celarsi anche la condivisibile considerazione, in base alla quale si ritiene che il terreno della giustizia penale sia quello «nel quale gli Stati sono più gelosi della loro sovranità, perché la giustizia penale rappresenta in modo più evidente la specificità dei singoli ordinamenti e lo spazio nel quale si esercita il potere sovrano»: così Illuminati (2009), p. 9.

to comunque il pregio di porre alcuni punti fermi di sicuro rilievo.

Anzitutto, risulta confermata l'obbligatorietà della presa di contatto fra le competenti autorità dei Paesi coinvolti, allorché uno Stato membro abbia fondati motivi per ritenere che si stia conducendo un procedimento parallelo in un altro Stato membro, con correlativo dovere – in capo a quest'ultimo – di rispondere alla richiesta di contatto presentata (artt. 5 e 6 della Decisione Quadro 2009/948/GAI)[43]. In secondo luogo, analogo carattere imperativo è impresso alla conduzione delle consultazioni finalizzate a raggiungere un consenso sulla soluzione da adottare (art. 10 della Decisione Quadro 2009/948/GAI)[44]. Inoltre, con una disposizione inedita, si prescrive che, là dove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi dell'art. 10 della Decisione Quadro 2009/948/GAI, la questione possa essere, se del caso, sottoposta a Eurojust da qualsiasi autorità competente degli Stati membri interessati, qualora tale agenzia sia competente *ratione materiae*, in forza dell'art. 4, par. 1 della Decisione Quadro 2002/187/GAI[45] (art. 12, par. 2 Decisione Quadro 2009/948/GAI).

La Decisione presenta, tuttavia, anche alcuni profili umbratili. Nello specifico, si è posto in rilievo come la scelta del legislatore sovranazionale sia stata fortemente conservativa e impostata lungo la linea tracciata dal punto n. 11 del Considerando, ovverosia sul principio secondo cui nessuno Stato membro dovrebbe essere obbligato a rinunciare o a esercitare la competenza giurisdizionale contro la sua volontà. Ciò, a sua volta, ha portato a lasciare alle stesse entità statali un ampio margine decisionale, come emerge anche dalla scelta di non dettare, all'interno della Decisione Quadro, alcun criterio vincolante per la decisione sulla scelta del foro competente[46].

Allo stesso modo, mancano indicazioni realmente cogenti in relazione alle tempistiche del contatto preliminare fra gli Stati e alla durata delle negoziazioni[47].

Del tutto assenti sono, poi, garanzie di contesto per i soggetti privati interessati, accusato e persona offesa, *in primis*. Al riguardo, si osserva come in favore di questi ultimi non siano previste comunicazioni dell'avvio delle consultazioni o del loro esito, né siano assicurati diritti partecipativi, all'interpretazione e all'assistenza legale, di contestazione della decisione adottata, ovvero ancora di richiedere un nuovo esame del caso[48].

Si registra, infine, un problema di effettività dovuto alla circostanza per cui il raggiungimento di un accordo si pone, all'interno del testo in esame, in termini del tutto eventuali; in questo senso, anche il coinvolgimento di Eurojust, ora nella fase delle consultazioni, ora allorquando esse non abbiano dato esito risolutivo, non prelude all'esercizio, da parte dell'agenzia europea, di alcun potere vincolante, ma solo dell'adozione di una *non-binding opinion* (art. 7, par. 2 Decisione Quadro 2002/187/GAI)[49]: donde la ricostruzione del suo ruolo in termini di mero facilitatore del coordinamento[50].

[43] Cfr. Parlato (2019), p. 127.
[44] Così, Cascini (2018), p. 8.
[45] Si tratta, come è noto, della Decisione Quadro istitutiva di Eurojust, che, all'art. 4, par. 1, prevede che l'ambito di competenza generale dell'agenzia in parola comprenda: le forme di criminalità e i reati per i quali l'Europol è competente ad agire, in qualsiasi momento, a norma dell'art. 2 della convenzione Europol del 26 luglio 1995; la criminalità informatica; la frode, la corruzione e qualsiasi altro reato che colpisca gli interessi finanziari della Comunità (oggi Unione) europea; il riciclaggio dei proventi di reato; la criminalità ambientale; la partecipazione a un'organizzazione criminale, ai sensi dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea; altri reati perpetrati in relazione alle forme di criminalità e ai reati appena indicati.
Sul punto, Barrocu (2017), pp. 21 ss.; De Amicis (2025), pp. 302 ss.
[46] In tal senso, Cascini (2018), p. 9; Kaiafa-Gbandi (2020), pp. 209 ss.; Fasolin (2015), pp. 39-41, secondo la quale, peraltro, lo stesso esito a cui dovrebbe tendere la composizione del conflitto non è descritto in modo preciso nel testo, lasciano astrattamente aperte soluzioni anche diverse dalla concentrazione dei procedimenti in un unico Stato. Analogamente Calvanese e De Amicis (2010), p. 3600; Zimmermann (2015), p. 12.
Va, però, detto che, implicitamente, il punto n. 9 del Considerando della Decisione Quadro 2009/948/GAI richiama i criteri definiti dalla prassi di Eurojust. Le linee guida definite dall'agenzia europea sono disponibili sul sito : www.eurojust.europa.eu.
[47] Rafaraci (2010), p. 524.
[48] In questi termini, Fasolin (2015), p. 44; Rafaraci (2010), p. 526.
[49] Così Di Bitonto (2010), p. 2900; Fletcher (2007), p. 37; Marletta (2018), pp. 88 ss.; Fasolin (2015), p. 48.
[50] Selvaggi (2019), p. 164; Fasolin (2015), p. 48.
Un ulteriore limite è rappresentato dalla possibilità di avvalersi della mediazione di Eurojust solo nelle materie di cui all'art. 4, par. 1 della Decisione Quadro 2002/187/GAI.

5. *Segue*: il Regolamento 2024/3011/UE.

Recentemente, il quadro giuridico dell'Unione europea in tema di *multiple prosecutions* è mutato per effetto dell'approvazione del Regolamento 2024/3011/UE, sul trasferimento dei procedimenti penali. Esso si propone di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, assicurando che l'indagine o il perseguimento di reati siano svolti dallo Stato membro più adatto. In questa prospettiva, l'esistenza di norme comuni per gli Stati membri sul trasferimento dei procedimenti penali potrebbe contribuire a prevenire inutili procedimenti penali paralleli in diversi Stati membri riguardanti gli stessi fatti e la stessa persona, da cui potrebbe derivare una violazione del principio del *ne bis in idem*[51].

Quanto ai contenuti, il cambio di passo rispetto alla disciplina precedente si coglie, seppur non sempre in termini di lampante discontinuità, nella regolamentazione più precisa di alcuni aspetti del fenomeno[52]. In questo senso, si registra, anzitutto, un impegno verso la definizione dei criteri, o degli indici, che lo Stato richiedente deve utilizzare per l'individuazione del foro in cui incardinare il procedimento, e dunque per scegliere se formulare o meno una richiesta di assunzione di procedimento, nel segno di una più efficiente e corretta amministrazione della giustizia (art. 5 Regolamento 2024/3011/UE). Si tratta, nello specifico, del *locus commissi delicti*; della nazionalità o della residenza dell'imputato o della vittima; dell'impossibilità di ottenere la consegna dell'accusato, attraverso il ricorso al mandato di arresto europeo, quando il rifiuto sia motivato a partire dall'art. 4, punti 2, 3, 7 della Decisione Quadro 2002/584/GAI, ovvero in quanto sussistano seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che la consegna comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale sancito dall'art. 6 TUE e dalla Carta dei diritti fondamentali; della localizzazione degli elementi di prova in un dato territorio; dell'esistenza, nello Stato richiesto, di un procedimento pendente o di un giudicato *in eadem re* contro la stessa persona; dell'esecuzione in atto di una pena nei confronti dell'accusato; ovvero, delle maggiori possibilità di reinserimento sociale del condannato nello Stato richiesto[53].

Sul piano procedimentale, una novità di assoluto rilievo risiede nel fatto che, accanto all'attivazione *motu proprio* dello Stato ai fini della formulazione di una richiesta di trasferimento del procedimento penale, si è giustapposta la possibilità per l'imputato e per la vittima di investire le autorità degli Stati coinvolti di analoga proposta, ai sensi dell'art. 5, par. 3 del Regolamento 2024/3011/UE[54]. A parte ciò, l'intero meccanismo di cooperazione, così come delineato all'interno del Regolamento, si impernia sull'inoltro di una domanda di trasferimento del procedimento penale[55], il quale può essere anticipato da consultazioni fra le competenti autorità, che quindi possono avere luogo prima dell'avvio formale della procedura, in un'ottica acceleratoria[56].

Sempre con finalità di velocizzazione dell'*iter*, l'art. 13 del Regolamento 2024/3011/UE impone che l'autorità richiesta comunichi la propria decisione quanto all'accettazione o al rifiuto del trasferimento del procedimento penale senza indebito ritardo e in ogni caso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento del procedimento penale da parte dell'autorità richiesta competente, con possibilità di ottenere una proroga di 30 giorni là dove emergano specifiche esigenze.

[51] Sui contenuti e sulle diversità fra la proposta iniziale di Regolamento e l'atto definitivamente approvato, Busillo (2024), pp. 273 ss.; Rosanò (2023), pp. 165 ss.; Wahl (2024), pp. 290 ss.; Wahl (2023), p. 40.

[52] Vale la pena sottolineare, quanto all'estensione del campo applicativo del Regolamento in commento, come esso sia tale da coprire tutte le eventualità di trasferimento di procedimenti penali fra Paesi dell'Unione, salva l'ipotesi di decisioni di riassegnare, riunire o separare i casi in relazione ai quali la Procura europea abbia esercitato la propria competenza in conformità all'art. 26 del Regolamento 1939/2017/UE, che consente, alle condizioni ivi indicate, alla Camera Permanente di riassegnare un caso al Procuratore europeo delegato di uno Stato diverso da quello del procuratore che sta attualmente svolgendo l'investigazione fino all'esercizio dell'azione penale. In tema, Barrocu (2021), pp. 127 ss.; Belfiore (2022), pp. 3677 ss.; Herrnfeld (2018), pp. 312 ss.; Luchtman (2018), pp. 155 ss.; Lupária Donati e Della Torre (2023), pp. 348 ss.; Masucci (2024), p. 126; Panzavolta (2018), pp. 59 ss.; Pressacco (2022), pp. 161 ss.; Rafaraci (2019), pp. 161 ss.

[53] Sul punto, *funditus*, Damato (2025), pp. 250 ss.; Gordo Alarcón (2025), pp. 1236 ss.

[54] Al riguardo, Damato (2025), p. 261.

[55] La domanda deve, *ex* art. 8 del Regolamento 2024/3011/UE, essere adeguatamente motivata e contenere anche le opinioni eventualmente espresse dall'imputato e della vittima. Cfr. Gordo Alarcón (2025), p. 1239.

[56] Ai sensi dell'art. 14, par. 2 del Regolamento 2024/3011/UE, le consultazioni tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta possono altresì aver luogo prima dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale, in particolare per stabilire se il trasferimento sia nell'interesse dell'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, compreso se esso sia proporzionato. Al fine di proporre che il procedimento penale sia trasferito dallo Stato richiedente, l'autorità richiesta può consultare l'autorità richiedente anche in merito alla possibilità di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale.

Ulteriore e rilevante aspetto innovativo riposa su una più adeguata considerazione dei diritti dei soggetti privati coinvolti. In questa dimensione, infatti, concentrando l'attenzione sull'accusato, si prevede, in termini generali, che le competenti autorità prendano in considerazioni i legittimi interessi dell'imputato e che questi possa godere delle garanzie assegnategli fin dal momento in cui avviene la *discovery*, ai sensi della normativa nazionale, della pendenza di un procedimento a suo carico. Più nel dettaglio, il fascio di prerogative ipostatizzato dall'art. 6 del Regolamento 2024/3011/UE per la fase di emissione dell'istanza di cooperazione internazionale si articola in una componente informativa e in una partecipativa. La prima si sostanzia nel diritto di essere informato dell'intenzione di formulare una richiesta di trasferimento, in primo luogo, e dell'avvenuto inoltro della stessa allo Stato richiesto, poi; mentre la seconda consiste nell'opportunità di portare la propria opinione in merito alla questione.

Mutatis mutandis, l'art. 7 del Regolamento 2024/3011/UE ripete il medesimo catalogo in relazione alla vittima[57].

A valle del raggiungimento dell'accordo nel senso del trasferimento, inoltre, i medesimi soggetti godono del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo al fine di ottenere, nell'ordinamento dello Stato richiesto, l'annullamento della decisione di accoglimento, con effetto sospensivo nelle more del procedimento[58]. Si tratta di un diritto, esercitabile entro 15 giorni dalla comunicazione dell'atto e fondato sui motivi di rifiuto previsti dall'art. 12 del Regolamento 2024/3011/UE, in funzione della garanzia di un controllo sulla legittimità della decisione di trasferimento e sulla corretta applicazione dei criteri stabiliti dal Regolamento stesso. In via collaterale e strumentale, è assicurata la possibilità di accesso ai documenti pertinenti per l'esercizio di tale prerogativa (art. 17 del Regolamento 2024/30/11/UE)[59].

Viene, infine, mantenuto il ruolo di mediatore di Eurojust, che, in particolare, può essere consultato in ogni fase della procedura al fine di favorire il buon esito delle consultazioni (art. 18 del Regolamento 2024/3011/UE).

Ora, è agevole notare, a quest'ultimo riguardo, come, benché l'ombrello sovranazionale offerto dall'Unione europea permettesse l'affidamento a un organo terzo un ruolo decisionale sull'allocazione del procedimento, tale soluzione non sia stata realizzata. Al contrario, il mantenimento, in capo a Eurojust, del suo compito tradizionale sconta il difetto dell'ineffettività, nel senso della non vincolatività – quantomeno su un piano strettamente normativo – del parere da esso emanato. Allo stesso modo, indebolisce il costrutto la possibilità di potersi avvalere dell'ausilio dell'agenzia europea solo nei limiti della competenza determinata dal suo atto istitutivo.

6. Conclusioni.

Orbene, alla luce delle considerazioni sin qui condotte, si può osservare come la verifica della corretta allocazione della giurisdizione avvenga nel procedimento dinanzi alla Corte Penale Internazionale e nei rapporti fra Stati sulla base di procedure imperniate su concezioni differenti.

All'*iter* formalizzato e verticistico accolto nello Statuto di Roma, si contrappone un meccanismo di tipo orizzontale, legato a doppio filo alle libere consultazioni fra entità statali. Benché quest'ultimo modello sia tradizionalmente più confacente alle esigenze e ai particolarismi che contraddistinguono la cooperazione internazionale in materia penale, parrebbe che oggi ci siano più motivi per proporre una transizione al modello di tipo verticistico, con i dovuti adattamenti, quantomeno nell'ambito della cooperazione fra Stati membri dell'Unione europea.

Depone in questo senso l'attività svolta da Eurojust, che sembra evocare «tacite promesse di "verticizzazione"»[60], con quello che ne consegue in termini di formazione di orientamenti comuni e, di riflesso, sulla parità di trattamento.

[57] Sia nei confronti della vittima, sia con riguardo all'imputato, gli artt. 6 e 7 del Regolamento 2024/3011/UE prevedono eccezioni agli obblighi informativi gravanti sullo Stato richiedente in tre situazioni: quando il trasferimento sia stato sollecitato dai soggetti privati in questione; allorché la comunicazione possa nuocere alla riservatezza delle indagini; nonché ove l'indagato o l'imputato non possa essere rintracciato o raggiunto nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiedente.
[58] Ai sensi dell'art. 27, par. 2 del Regolamento 2024/3011/UE, l'effetto sospensivo non pregiudica il mantenimento delle misure finalizzate a prevenire la fuga dell'accusato o a conservare il materiale probatorio e il corpo o i proventi del reato.
[59] In argomento, Gordo Alarcón (2025), p. 1241.
[60] Rafaraci (2010), p. 528.

Oltre a ciò, l'affidamento della decisione definitiva – eventualmente in seconda battuta, ovverosia una volta fallite le negoziazioni tra gli Stati – a un organo terzo è soluzione che da tempo è stata introdotta nella riflessione dottrinale, nella convinzione che ciò meglio garantisca i diritti delle persone coinvolte. È, solo per fare un esempio, il caso della proposta formulata dai ricercatori del *Max Planck Institut* di Friburgo in Brisgovia sulle giurisdizioni concorrenti e sulla proibizione della *multiple prosecution* nell'Unione europea nel 2003[61]. Testo, quest'ultimo, in cui la decisione degli Stati sulla scelta del foro veniva resa assoggettata al controllo da parte della Corte di Giustizia su iniziativa dell'imputato (§ 2 della Proposta), così come al medesimo organo veniva rimessa la decisione sul trasferimento del procedimento penale in caso di mancato accordo fra gli Stati (§ 3 della Proposta)[62].

Questo chiaro indirizzamento verso l'attribuzione a un'entità terza del ruolo di decisore o di organo di controllo merita di essere assecondato. In questo senso, infatti, l'attenzione verso le prerogative dei soggetti privati interessati, così come degli Stati, dovrebbe deporre verso la previsione di un meccanismo di risoluzione della litispendenza di tipo giurisdizionale o para-giurisdizionale, e come tale attento al rispetto del contraddittorio, funzionale a evitare l'aggravio del diritto di difesa di imputato e vittima, e destinato a concludersi con una decisione vincolante, in omaggio alla certezza del diritto. La maggiore attenzione mostrata a questi profili dal Regolamento 2024/3011/UE, benché apprezzabile, non si rivela, per vero, sufficiente, se si considera che il controllo delle scelte effettuate a valle delle consultazioni può essere sindacato dinanzi all'autorità giudiziaria di uno degli Stati che hanno contribuito a designare il foro competente, da un lato, e che la partecipazione dei privati risulta circoscritta alla possibilità di formulare opinioni, dall'altro.

In questa prospettiva, si potrebbe pensare, attraverso le adeguate modifiche ai rispettivi atti istitutivi e al Regolamento 2024/3011/UE, di assegnare la funzione giudicante a Eurojust, che ha già dato buona prova di sé, ovvero alla Procura europea, in ragione dell'esperienza acquisita fin ora, e che maturerà nei prossimi anni, nell'allocazione delle indagini relative alla propria area di competenza, con un'adeguata attenzione agli aspetti precipuamente legati alle garanzie delle parti contro-interessate, Stati membri, accusato e vittima.

In una diversa ottica, si potrebbe immaginare di consentire di adire la Corte di giustizia nell'eventualità della mancata realizzazione dell'accordo o, in guisa di controllo di legittimità e di merito, nell'ipotesi in cui, invece, sia stato disposto il trasferimento a valle delle consultazioni fra Stati[63].

Bibliografia

Amalfitano, Chiara (2009): "La risoluzione dei conflitti di giurisdizione in materia penale nell'Unione europea", *Diritto penale e processo*, 2009, pp. 1293-1303.

Amalfitano, Chiara (2006): *Conflitti di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni penali nell'Unione Europea* (Milano, Giuffrè).

Bargis, Marta (2004): "Il pubblico ministero europeo nella prospettiva di un ordinamento europeo", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 745-788.

Barrocu, Giovanni (2021): *La procura Europea. Dalla legislazione nazionale al coordinamento interno* (Milano, Wolters Kluwer).

Barrocu, Giovanni (2017): *La cooperazione investigativa in ambito europeo* (Milano, Wolters Kluwer).

[61] Si tratta di Biehler *et al.* (2004), pp. 374 ss.

[62] Si tenga presente che anche nel progetto di codificazione dei princìpi della giustizia penale europea, noto come *Corpus Juris*, si prevedeva l'istituzione di una c.d. Camera preliminare europea, il cui compito sarebbe stato quello di determinare lo Stato competente a perseguire l'imputato in caso di possibile concorrenza di più giurisdizioni. Al riguardo, Bargis (2004), p. 775; Lupária (2012), p. 104. In generale, sul progetto, Delmas-Marty e Vervaele (2000), *passim*.

[63] Anche in questo caso, l'attenzione dovrebbe essere soffermata sulla partecipazione della vittima e dell'accusato sia nella fase delle negoziazioni, sia nell'ottica di attribuire a essi la potestà di ricorrere alla Corte di giustizia.

Belfiore, Rosanna (2022): "L'esercizio dell'azione penale da parte dell'EPPO tra legalità e margini di discrezionalità", *Cassazione penale*, pp. 3677-3690.

Biehler, Anke, Kniebühler, Roland, Lelieur-Fischer, Juliette, Stein, Sibyl (2004): "Freiburg Proposal on Concurrent Jurisdictions and Prohibition of Multiple Prosecutions in the European Union", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 374-376.

Bolognari, Massimo (2023): "*Studio sulla funzione d'accusa nel sistema della Corte Penale Internazionale*" (Torino, Giappichelli).

Bontempelli, Manfredi (2017): *La litispendenza penale* (Milano, Giuffrè).

Busillo, Stefano (2024): "Uno sguardo alla proposta di regolamento sul trasferimento di procedimenti penali: una direttiva *in substantiam*?", in Oriolo, Anna, Castaldo, Andrea, Di Stasi, Angelo, Nino, Michele (eds.): *Criminalità transnazionale e Unione europea*, (Napoli, Editoriale scientifica), pp. 273-300.

Buzzelli, Silvia (2012): "Procedimenti paralleli, spazio di giustizia, Unione europea: il contesto normativo e gli aspetti problematici", *Archivio penale*, pp. 113-126.

Calvanese, Ersilia e De Amicis, Gaetano (2010): "La decisione quadro del Consiglio dell'Ue in tema di prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione", *Cassazione penale*, 2010, p. 3593-3605

Cascini, Domenica Naike (2018): "Il conflitto di giurisdizione tra Stati Membri dell'Unione Europea", *Archivio penale (web)*, 3, pp. 1-19.

Cherif Bassiouni, Mahmoud (2012): *Introduction to International Criminal Law* (Leiden, Brill), II ed.

Ciampi, Annalisa (2006): "La competenza della Corte", in Lattanzi, Giorgio e Monetti, Vito (eds.): *La Corte Penale Internazionale. Organi – competenza – reati – processo* (Milano, Giuffrè), pp. 77-112.

Damato, Antonietta (2025): "Il trasferimento dei procedimenti penali nella disciplina del regolamento (UE) 2024/3011", *Eurojus*, 3, pp. 250-277.

De Amicis, Gaetano (2025): "Gli organismi centralizzati della cooperazione giudiziaria: Eurojust", in Kostoris, Roberto Edoardo (ed.): *Manuale di procedura penale europea* (Milano, Giuffrè), VI ed., pp. 302-326.

Della Monica, Giuseppe (2016): "*Ne bis in idem*", in Gaito, Alfredo (ed.): *I princìpi europei del processo penale* (Roma, DIKE), pp. 325-344.

Della Morte, Gabriele (2003): "La potestà giurisdizionale della Corte Penale Internazionale: complementarità, condizioni di procedibilità, soggetti legittimati a richiedere l'esercizio dell'azione penale e *ne bis in idem*", in Carlizzi, Gaetano, Della Morte, Gabriele, Laurenti, Siliana, Marchesi, Antonio (eds.): *La Corte Penale Internazionale. Problemi e prospettive* (Napoli, Vivarium), pp. 1-60.

Delmas-Marty, Mireille e Vervaele, John (2000): *The implementation of the* corpus juris *in the member states* (Louvain-la-Neuve, Intersentia).

Di Bitonto, Maria Lucia (2010): "La composizione dei conflitti di giurisdizione in seno a Eurojust", *Cassazione penale*, pp. 2896-2912.

di Martino, Alberto (2006): *La frontiera e il diritto penale. Natura e contesto delle norme di "diritto penale transnazionale"* (Torino, Giappichelli).

Fanchiotti, Vittorio (2011): "Il processo davanti alla Corte Penale Internazionale", in Spangher, Giorgio (ed.): *Trattato di procedura penale* (Torino, UTET), v. VII, t. 1, pp. 3-73.

Fanchiotti, Vittorio (2008): "Cooperazione giudiziaria e garanzie processuali nelle operazioni militari internazionali", *Questione giustizia*, pp. 181-198.

Fasolin, Silvia (2015): *Conflitti di giurisdizione e* ne bis in idem *europeo* (Milano, Wolters Kluwer).

Fletcher, Maria (2007): "The problem of multiple criminal prosecutions: building an effective EU response", *Yearbook of European Law*, v. 26, n. 1, pp. 33-56.

Gaeta, Piero (2013): "EU Tools for the Prevention and Settlement of Conflicts of Jurisdiction in Criminal proceedings", in Ruggeri, Stefano (ed.): *Transnational Equieries and the Protection of Fundamental Rights in Criminal Proceedings* (Cham, Springer), pp. 311-329.

Galantini, Novella (2024): "*Ne bis in idem* e conflitti di giurisdizione", in Camaldo, Lucio (ed.): *Questioni attuali della giustizia penale europea e sovranazionale* (Torino, Giappichelli), pp. 95-106.

Galantini, Novella (2017): "Diritti e conflitti di giurisdizione", in Ruggieri, Francesca (ed.): *Processo penale e regole europee: atti, diritti, soggetti e decisioni* (Torino, Giappichelli), v. I, p. 113-130;

Galantini, Novella (1984): *Il principio del* ne bis in idem *internazionale nel processo penale* (Milano, Giuffrè).

Gialuz, Mitja (2009): "La cooperazione informativa quale motore del sistema europeo di sicurezza", in Peroni, Francesco e Gialuz, Mitjia (eds.): *Cooperazione informativa e giustizia penale nell'Unione europea* (Trieste, EUT), pp. 15-33.

Gordo Alarcón, Xenia (2025): "Il Regolamento europeo sul trasferimento dei procedimenti penali: verso un'armonizzazione della disciplina", *Processo penale e giustizia*, p. 1226-1242.

Griffo, Mario (2026): *La Corte penale internazionale. Dallo Statuto di Roma al caso Almasri* (Torino, Giappichelli).

Hall, Christopher, Ntanda Nsereko, Daniel, Ventura, Manuel (2016): "*Sub* art. 19", in Triffterer, Otto e Ambos, Kai (eds.): *Rome Statute of the International Criminal Court. A Commentary* (Monaco, C.H. Beck), III ed., pp. 849-898.

Hernández López, Alejandro (2022): *Conflicts of criminal jurisdiction and transfer of proceedings within the European Union* (Cham, Spinger).

Herrnfeld, Hans-Holger (2018): *Choice of forum and case allocation in the EPPO Regulation*, in Ligeti, Katalin, Vervaele, John, Klip, André (eds.): *Preventing and resolving conflicts of jurisdiction in EU criminal law. A European Law Institute Instrument* (Oxford University Press), pp. 305-322.

Holmes, John (2002): "Complementarity: national courts *versus* the ICC", in Cassese, Antonio, Gaeta, Paola, Jones, John (eds.): *The Rome statute of the international criminal court: a commentary* (Oxford, Oxford University Press), v. I, pp. 667-686.

Illuminati, Giulio (2009): "L'armonizzazione della prova penale nell'Unione europea", in Illuminati, Giulio (ed.): *Prova penale e Unione europea* (Bologna, BUP), pp. 9-18.

Kaiafa-Gbandi, Maria (2020): "Addressing the Problem of Jurisdictional Conflicts in Criminal Matters within the EU", *Eucrim*, pp. 209-213.

Kalb, Luigi (2018): "Procedimenti paralleli e giurisdizione concordata: il nuovo quadro normativo sul trasferimento dei procedimenti penali (nello spazio europeo e in quello internazionale)", *Archivio penale*, Speciale riforme, pp. 799-825.

La Manna, Mariangela (2020): *La giurisdizione penale universale nel diritto internazionale* (Napoli, Editoriale scientifica).

Lattanzi, Flavia (2006): "Il principio di complementarietà", in Lattanzi, Giorgio e Monetti, Vito (eds.): *La Corte Penale Internazionale. Organi – competenza – reati – processo* (Milano, Giuffrè), pp. 179-216.

Lattanzi, Flavia (1996): "La primazia del tribunale internazionale per l'ex Iugoslavia sulle giurisdizioni interne", *Rivista di diritto internazionale*, pp. 596-619.

Luchtman, Michiel (2018): "Forum Choice and Judicial Review Under the EPPO's Legislative Framework", in Geelhoed, Willem, Erkelens, Leendert, Meji, Arjen (eds.): *Shifting Perspectives on the European Public Prosecutor's Office* (Berlino, Springer), pp. 155-170.

Lupária Donati, Luca e Della Torre, Jacopo (2023): "Profili dell'azione penale (e dell'inazione) nel sistema della procura europea", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 347-385.

Lupária, Luca (2012): *La litispendenza internazionale. Tra ne* bis in idem *europeo e processo penale italiano* (Milano, Giuffrè).

Marchetti, Maria Riccarda (1998): "Quale giurisdizione per i "giochi di guerra"?", *Diritto penale e processo*, pp. 931-935.

Marletta, Angelo (2018): "Report on the Field Research at Eurojust, February 2015", in Ligeti, Katalin, Vervaele, John, Klip, André (eds.): *Preventing and resolving conflicts of jurisdiction in EU criminal law. A European Law Institute Instrument* (Oxford University Press), pp. 86-99.

Masucci, Lorenzo Cristoforo (2024), *Azione penale e inazione nel sistema della procura europa*, tesi dottorale disponibile al seguente indirizzo: *www.iris.unipv.it*.

Meloni, Chantal (2024): *Giustizia universale? Tra gli Stati e la Corte penale internazionale: bilancio di una promessa* (Bologna, Il Mulino).

Meloni, Chantal (2010): "Le vittime nel procedimento davanti alla Corte penale internazionale", in Corso, Piermaria e Zanetti, Elena (eds.): *Studi in onore di Mario Pisani*, v. II (Piacenza, La Tribuna), pp. 387-426.

Mezzolla, Valeria (2017): "Conflitti di giurisdizione in materia penale: la decisione quadro 2009/948/GAI e il d.lgs. 15.2.2016 n. 29", *La legislazione penale*, pp. 1-17.

Michelini, Gualtieri e Monetti, Vito (2006): "L'istituzione della Corte Penale Internazionale e i suoi precedenti. La struttura della Corte", in Lattanzi, Giorgio e Monetti, Vito (eds.): *La Corte Penale Internazionale. Organi – competenza – reati – processo* (Milano, Giuffrè), pp. 3-48.

Ntanda Nsereko, Daniel e Ventura, Manuel (2022): "*Sub* art. 19", in Ambos, Kai (ed.): *Rome Statute of the International Criminal Court. Article by article commentary* (Monaco, G.H. Beck), IV ed., pp. 1033-1090.

Panzavolta, Michele (2018): "Choosing the National Forum in Proceedings Conducted by the EPPO: Who Is to Decide?", in Bachmaier Winter, Lorena (ed.): *The European Public Prosecutor's Office. The Challenges Ahead* (Cham, Springer), pp. 59-86.

Panzavolta, Michele (2004): "Il giudice naturale nell'ordinamento europeo: presente e futuro", in Coppetta, Maria Grazia (ed.): *Profili del processo penale nella Costituzione europea* (Torino, Giappichelli), pp. 107-148.

Parlato, Lucia (2019): "Conflicts of Jurisdiction in Criminal proceedings in Europe: Between *Bis In Idem* and *Lis Pendens*", in Rafaraci, Tommaso e Belfiore, Rosanna (eds.): *EU Criminal Justice* (Cham, Springer), p. 115-129.

Paulesu, Pier Paolo (2025), "*Ne bis in idem* e conflitti di giurisdizione", in Kostoris, Roberto Edoardo (ed.): *Manuale di procedura penale europea* (Milano, Giuffrè), VI ed., pp. 615-665.

Pejic, Jelena (2000): "The International Criminal Court: an appraisal of the Rome Package", *International Lawyer Quarterly*, v. 34, n. 1, pp. 65-84.

Pierini, Jean Paul (2014a): "L'oggetto della giurisdizione e l'ammissibilità del caso", in Fanchiotti, Vittorio (ed.): *La Corte Penale Internazionale. Profili sostanziali e processuali* (Torino, Giappichelli), pp. 33-56.

Pierini, Jean Paul (2014b): "Natura e ambito di applicazione dello Statuto", in Fanchiotti, Vittorio (ed.): *La Corte Penale Internazionale. Profili sostanziali e processuali* (Torino, Giappichelli), pp. 1-32.

Pierini, Jean Paul (2007): "Territorialità europea, conflitti di giurisdizione e *ne bis in idem*", in Rafaraci, Tommaso (ed.): *L'aerea di libertà sicurezza e giustizia: alla ricerca di un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia* (Milano, Giuffrè), pp. 113-142.

Pierini, Jean Paul (2006): *Le contestazioni della giurisdizione della corte e dell'ammissibilità del caso*, in Lattanzi, Giorgio e Monetti, Vito (eds.): *La Corte Penale Internazionale. Organi – competenza – reati – processo* (Milano, Giuffrè), pp. 159-178.

Politi, Mauro e Gioia, Federica (2008): *The international criminal court and the national jurisdictions* (Aldershot, Ashgate).

Pressacco, Luca (2022): "I «conflitti di competenza» tra il pubblico ministero europeo e gli organi requirenti nazionali", in Di Paolo, Gabriella, Pressacco, Luca, Belfiore, Rosanna, Rafaraci, Tommaso (eds.): *L'attuazione della procura europea* (Napoli, ESI), p. 161-188.

Rafaraci, Tommaso (2019): "Brief Notes on the European Public Prosecutor's Office: Ideas, Project and Fulfilment", in Rafaraci, Tommaso e Belfiore, Rosanna (eds.): *EU Criminal Justice* (Cham, Springer), p. 157-163.

Rafaraci, Tommaso (2010): "Le misure contro i procedimenti penali "paralleli" nella decisione-quadro 2009/984/GAI", in Corso, Piermaria e Zanetti, Elena (eds.): *Studi in onore di Mario Pisani*, v. II (Piacenza, La Tribuna), pp. 511-528.

Rafaraci, Tommaso (2007): "*Ne bis in idem* e conflitti di giurisdizione in materia penale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione Europea", *Rivista di diritto processuale*, pp. 621-642.

Rivello, Pier Paolo (2016): "Il ruolo attribuito alla vittima del reato dalla normativa processuale italiana in rapporto a quello ad essa spettante innanzi alle Corti penali internazionali", *Criminalia*, pp. 507-562.

Rosanò, Alessandro (2023): "La prossima tappa nell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alla materia penale: la proposta di regolamento sul trasferimento dei procedimenti penali", *Quaderni AISDUE*, v. 3, pp. 128-148.

Safferling, Christoph e Petrossian, Gurgen (2021): *Victims before the International Criminal Court. Definition, participation, reparation* (Cham, Springer).

Schabas, William (2004): *An introduction to the international criminal court* (Cambridge, Cambridge University Press), II ed.

Selvaggi, Eugenio (2019): "Il trasferimento dei procedimenti penali", in Marchetti, Maria Riccarda e Selvaggi, Eugenio (eds.): *La nuova cooperazione giudiziaria penale* (Milano, Wolters Kluwer), pp. 149-168.

Stahn, Carsten, Olásolo, Hector, Gibson, Kate (2006): "Participation of Victims in Pre-Trial Proceedings of the ICC", *Journal of International Criminal Justice*, n. 4, pp. 219-238.

Treves, Tullio (1976): *La giurisdizione nel diritto penale internazionale* (Padova, CEDAM).

Tsilonis, Victor (2024): *The jurisdiction of the international criminal court* (Cham, Springer), II ed.

Urs, Priya (2024): *Gravity at the international criminal court. Admissibility and prosecutorial discretion* (Oxford, Oxford University Press).

Van Boven, Theo (2009): "Victim rights and interests in the International Criminal Court", in Doria, Jose, Gasser, Hans-Peter, Cherif Bassiouni, Mahmoud (eds.): *The Legal Regime of the International Criminal Court* (Leiden, Brill), pp. 893-906.

Voulgaris, Dimitrios (2016): *Transnationales "ne bis in idem" zwischen staatlicher Schutz- und Achtungspflicht* (Berlino, Duncker & Humblot).

Wahl, Thomas (2024): "Regulation on the Transfer of Criminal Proceedings Published", *Eucrim*, pp. 290-293.

Wahl, Thomas (2023): "Commission Proposal for a Regulation on the Transfer of Criminal Proceedings", *Eucrim*, pp. 40-41.

Young, Simon (2001): "Surrending the accused to the International Criminal Court", *British Yearbook of International Law*, v. 71, n. 1, pp. 317-356.

Zimmermann, Frank (2015): "*Conflicts of Criminal Jurisdiction in the European Union*", *Bergen Journal Of Criminal Law and Justice*, v. 3, n. 1, pp. 1-21.

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL

A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu